

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 466-A  
(Urgenza)**RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 1° aprile 1949 (Stampato n. 273)*PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGNI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO  
(PELLA)*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 aprile 1949*

Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

*Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1949***RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attenzione della Commissione, posta innanzi al disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° aprile 1949, n. 273, si è fermata anzitutto a considerare la singolare importanza ed urgenza del provvedimento finanziario — tale è la sua natura — che siamo chiamati ad esaminare, per la sua portata economica e sociale. Infatti, la disponibilità di 70 miliardi da ripartire fra le attività ed opere agricole significa disponibi-

lità di aumenti di produzione e di impiego di mano d'opera. Non è chi non veda come, l'uno e l'altro rappresentino tali mete per cui allontanarle nel tempo significherebbe non rispondere ad uno dei più vivi bisogni del paese e venire meno ad un nostro preciso dovere. Non è perciò risultato valido alla maggioranza della Commissione l'argomento, di cui non si disconosce tuttavia il peso, addotto dalla minoranza la quale ritiene che la distribuzione dei fondi E. R. P.

avrebbe dovuto trovare posto in sede di bilancio al fine di poter dare all'insieme di esso un carattere di maggiore coordinamento soprattutto in vista della riforma fondiaria. Ora, a parte il fatto che si tratta oggi di disporre di fondi provenienti da elargizioni e non da entrate ordinarie e pur riconoscendo il significato contabile dell'argomento, non sembra che il provvedere con il presente disegno di legge all'utilizzo di 70 miliardi, significhi che nel fare il bilancio da parte del competente Ministero, di tale utilizzo non si debba tener conto tanto più che, sia nella relazione con cui il Ministro accompagnava il disegno al Senato, sia nella relazione della Commissione dell'agricoltura del Senato stesso, di questa esigenza è sensibile la presenza. La Commissione nell'accettare, nella sua maggioranza, senza esitazione, la via seguita, di quella esigenza si fa ancora una volta, in quanto possibile, interprete.

Né potrebbe mai giustificare la tesi del ritardo la ragione addotta dalla minoranza: il fatto, cioè, che non può accettarsi il metodo vigente di bonifica risultato, a parere suo, « fallimentare » e che, perciò, se un provvedimento di utilizzo di fondi per opere, in massima parte, di bonifica e miglioramento fondiario, voglia essere efficace, dovrebbe essere inquadrato in una riforma legislativa del sistema tuttora vigente. Ora, a parte la eccessività del giudizio espresso sulla bonifica integrale i cui vantaggi non sono tutti neppure misurabili in cifre né in breve spazio di tempo, giudizio che la maggioranza della Commissione non può assolutamente accettare, sta di fatto che la modifica del sistema che disciplina l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, per quanto sia auspicabile, non è pienamente matura, esigendo studi e preparazione di portata che richiede notevole spazio di tempo. Sarebbe ingiusto dimenticare che sulla via di tale auspicata modifica già ci si è incamminati con il decreto legislativo presidenziale 31 dicembre 1947, n. 1744 la cui portata non deve essere sottovalutata. Attendere, però, che essa sia pronta significa lasciare inutilizzati i fondi che altro non aspettano se non di essere trasformati in lavoro, che dia pane a chi è disoccupato, ed in opere che accrescono il livello della produzione agricola nazionale.

I criteri seguiti nella ripartizione dei fondi, anche per le modifiche già apportate dalla Commissione del Senato sono sembrati, dopo attento esame, tali da meritare la approvazione della maggioranza, tenuto conto della preoccupazione assai viva in

essa che i provvedimenti siano tali da facilitare l'incremento della produzione e la preparazione della attesa riforma fondiaria. Sembra chiaro, infatti, che la destinazione della maggiore parte dei fondi a nuove opere di bonifiche sia presupposto indispensabile dell'una e dell'altra, anche, dunque, della riforma fondiaria, cioè di una più equa distribuzione delle terre le quali, certo, non possono utilmente essere meglio distribuite, se non siano in condizione di produttività. È debito della relazione, a questo punto, mettere in luce una raccomandazione che nella Commissione si è fatta sentire con particolare vivezza e cioè che, nella assegnazione dei fondi destinati ad opere di miglioramento fondiario, sia tenuta in particolare considerazione la media e piccola proprietà. Se, infatti, non è possibile, per le ragioni esposte anche nella relazione della Commissione del Senato, e cioè perché ciò dovrebbe essere fatto in sede di aggiornamento e revisione delle leggi generali di bonifica, stabilire una norma di percentuali per le varie categorie (grande, media e piccola), è evidentemente corrispondente a sano criterio di giustizia sociale, meritevole di essere accolto da tutti, tenere in conto quella raccomandazione.

Circa l'assegnazione del 70,8 per cento del primo fondo di 70 miliardi (milioni 48.960) ai territori dell'Italia meridionale ed insulare, comprese le provincie di Latina, Frosinone e dell'Isola d'Elba, la Commissione unanime ha riconosciuto la utilità di tale assegnazione soprattutto al fine di promuovere un intenso progresso dell'agricoltura meridionale, particolarmente nelle zone più depresse suscettibili di forti incrementi produttivi. A questo proposito; qualche membro della Commissione ha fatto presente come anche nell'Italia centrale e settentrionale e particolarmente nella zona di Maremma e in quella delle vallate alpine e dell'alto Apennino si riscontrino alcune condizioni di depressione analoghe a quelle del Mezzogiorno ed ha auspicato che sia tenuto conto nella ripartizione dei prossimi fondi E. R. P. di tali particolari condizioni.

La destinazione della quasi totalità dei 70 miliardi (circa il 90 per cento ad opere di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario) è stata, dalla maggioranza, riconosciuta giustificata, oltre che dalle ragioni sopra esposte, anche per gli alti fini sociali conseguenti alla esecuzione di dette opere. La Commissione non ha potuto non rilevare, tuttavia, la modesta entità dei fondi asse-

gnati, in questa prima ripartizione, ad opere ed attività agrarie di importanza per lo sviluppo e il potenziamento della nostra agricoltura, quali il miglioramento del patrimonio zootecnico, la intensificazione della lotta contro le malattie delle piante coltivate, la istruzione professionale ai contadini, l'attività sperimentale, la meccanizzazione dell'agricoltura, per le quali fa voto che in prossimi utilizzi siano destinate maggiori disponibilità.

Merita particolare rilievo per l'alta finalità sociale che si propone l'articolo 5, in forza del quale si estende il raggio d'azione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, in tutto il territorio dello Stato.

La Commissione rilevando che nell'impiego dei 70 miliardi, non potendosi tenere conto di tutte le necessità, nulla è stato direttamente messo a disposizione per i bisogni della montagna ha preso atto con soddisfazione della disposizione dell'articolo 18 per cui sin da ora si rende possibile una disponibilità di fondi per la sistemazione dei bacini montani e per opere intese allo sviluppo della economia montana e forestale.

La tabella allegata varrà a rendere più facilmente percepibile, nel complesso e nei particolari, la distribuzione dei fondi che la maggioranza della Commissione ha creduto di dover approvare.

LAZZATI E MARENGHI, *Relatori*  
per la maggioranza.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

UTILIZZAZIONE DEI FONDI E. R. P. IN BASE AL DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE  
(in milioni di lire)

	In complesso	di cui	
		Italia centro-settentrionale (1)	Italia meridionale e insulare (2)
1. - Nuove opere pubbliche di bonifica (comprese irrigazioni e sistemazione idraulico-forestale, bacini montani) (articoli 1 a, 3 a) . . . . .	39.820	9.950	29.870
2. - Ricostruzione opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra (articolo 1 b. 3 b) . . . . .	2.800	1.290	1.510
3. - Concessione sussidi spesa esecuzione opere di miglioramento fondiario (comprese irrigazioni) (articoli 1 c, 3 c, 4 d) . . . . .	12.500	4.500	7.000 1.000
4. - Credito agrario di miglioramento (articolo 6) . . . . .	1.500	—	1.500
5. - Concessione contributi articolo 1 decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 (articoli 1 d. 3 d) . . . . .	4.500	1.750	2.750
6. - Opere di bonificamento e trasformazione fondiaria intese a porre nella massima efficienza terreni insufficientemente coltivati (articolo 1 e) . . . . .	1.700	—	1.700
7. - Miglioramento regime stagni salmastri e industria valliva ( <i>Soppresso</i> ) . . . . .	—	—	—
8. - Intensificazione difesa fitosanitaria e difesa contro la grandine (articoli 1 e, 1 f) . . . . .	1.300	500	800
9. - Intensificazione ricerca, sperimentazione agraria e istituti scientifici pesca (acquisto sementi <i>mais</i> ibridi americani) (articoli 2, 3 e 7) . . . . .	780 (300)	600 (300)	180
10. - Istruzione contadini, impianto campi dimostrazione e miglioramento, determinazione prodotti e pratiche agricole (articolo 4 a) . . . . .	700	200	500
11. - Contributo acquisto bestiame o macchine a favore dei coltivatori diretti o cooperative (vedi decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, formazione piccola proprietà contadina) (articolo 1 c) . . . . .	900	—	900
12. - Integrazione apporto statale costituzione fondo dotazione Cassa formazione piccola proprietà contadina (vedi decreto 1° maggio 1948, n. 121) (articolo 5) . . . . .	2.000	1.000	1.000
13. - Oneri di carattere generale per impiego dei fondi suddetti (articolo 8) . . . . .	800	—	—
14. - Provvidenze per la viticoltura (vivai, ecc.) (articoli 1 f, 3 f) . . . . .	300	150	150
15. - Provvidenze per la zootecnia (articoli 1 g. 4 b) . . . . .	400	300	100
Somma da autorizzarsi in totale . . . . .	70.000	20.240	48.960

(1) Escluse Latina, Frosinone, Isola d'Elba.  
(2) Comprese Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

**RELAZIONE DI MINORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI. — Nella discussione che si è avuta al Senato sul disegno di legge che oggi viene sottoposto al nostro giudizio, i colleghi della maggioranza e l'onorevole Ministro dell'agricoltura hanno insistito nel sottolineare il carattere economico-finanziario del disegno stesso e nell'affermare la inopportunità, dato tale suo carattere, di inserire nella discussione e nel giudizio considerazioni di carattere politico.

L'assurdità di una tale pretesa è evidente. Com'è possibile giudicare, ed eventualmente approvare, un disegno di legge che implica la spesa di 70 miliardi di lire — una spesa cioè superiore di oltre due volte a quella indicata nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura, relativo all'esercizio in corso — un provvedimento cioè che costituisce il vero ed effettivo bilancio dell'agricoltura, senza entrare nel merito della politica agraria che il Governo conduce, senza giudicare il progetto di legge nel quadro della politica generale che il Governo persegue?

Ogni provvedimento di carattere economico-finanziario — ci spiace essere qui costretti a ricordare cose tanto ovvie — non può non essere considerato se non alla stregua della politica di cui è strumento e mezzo.

È proprio del Parlamento pronunciare giudizi politici e non già, o soltanto, giudizi contabili!

Ciò premesso, ed entrando nel merito, noi affermiamo che, solleciti come siamo del progresso economico della nazione e del benessere dei lavoratori, avremmo salutato con gioia un provvedimento implicante la spesa di 70 miliardi interamente destinati allo sviluppo dell'agricoltura, e la possibilità di occupare per un lungo periodo di tempo una massa di oltre 100.000 lavoratori, attualmente disoccupati.

Ma, a parte il fatto, sottolineato in Senato dal collega Ruini, che l'autorizzazione a tale spesa ci viene chiesta senza che ci si offra al tempo stesso un quadro sia pur sintetico del piano di opere che si intende promuovere, a parte il fatto che — data la lentezza con la quale il fondo E. R. P. si forma — tutto lascia prevedere che le somme previste nel presente disegno di legge non si renderanno disponibili entro il termine previsto e che perciò il prospettato sollievo

alla disoccupazione non sarà né così sollecito né così rilevante come si è annunciato, noi non possiamo dare la nostra approvazione a questo disegno di legge in quanto esso, nel suo complesso, costituisce lo strumento fondamentale di cui il Governo si avvarrà per attuare quella politica agraria che noi abbiamo ripetutamente e recisamente condannata.

Politica di aperto favore per le classi possidenti, come è stato ampiamente dimostrato nel corso dei dibattiti tenutisi recentemente nei due rami del Parlamento sul bilancio di agricoltura e sulle altre leggi di interesse agrario.

Politica di aperto favore per la grande proprietà terriera, come è dimostrato dal provvedimento in esame il quale, nel suo complesso, prescindendo da alcuni capitoli di spesa minori, di cui diremo, si ispira decisamente ai criteri tradizionalistici della politica agraria italiana, quali vennero, con particolare vigore, affermati ed attuati durante il ventennio fascista, col fine, dichiarato allora, non confessato oggi, di servire la santa causa della grande proprietà fondiaria.

Il disegno di legge prevede sì la spesa di parecchi miliardi di lire per l'istruzione professionale, la difesa delle piante, la sperimentazione, l'incremento di alcune culture e l'aiuto alle aziende contadine e alle cooperative, ma tali stanziamenti sono del tutto insufficienti, e comunque affatto proporzionati alle spese per la bonifica che assorbono oltre i 2/3 della spesa complessiva. Nella discussione in Senato non solo alcuni emendamenti presentati dalla opposizione per correggere tale sproporzione sono stati respinti, ma parecchi capitoli di spesa attinenti agli aiuti alle aziende contadine e cooperative sono stati ridotti.

Sia ben chiaro che noi non siamo affatto contrari, come si vuol far credere, alle bonifiche, ma riteniamo che, per produrre gli effetti progressivi che una sana politica agraria deve proporsi, la politica delle bonifiche deve inquadrarsi e trovare il suo posto fondamentale, ma tuttavia sempre ed in ogni caso strumentale, in una politica generale rivolta a realizzare una profonda e radicale riforma agraria basata come suo

presupposto essenziale su una effettiva riforma fondiaria.

Noi vogliamo la bonifica, perché riteniamo che la bonifica sia un momento indispensabile della riforma agraria da noi auspicata, ma siamo anche persuasi che il caposaldo delle bonifiche, l'attività bonificatrice più ricca di risultati sia pur sempre costituita dalla riforma fondiaria.

Un'attività di bonifica, qual'è quella che oggi, con questa legge, andremmo ad assecondare, che prescindendo dalle modificazioni che la stessa Costituzione prescrive nella distribuzione della proprietà terriera, non può non servire che a consolidare le ingiustizie che sono alla base dell'attuale ordinamento della proprietà fondiaria, rafforzando il predominio economico e sociale che in tale ordinamento oggi hanno i grandi proprietari terrieri, proprietari di oltre metà del suolo italiano.

Se il provvedimento « economico-finanziario » di cui oggi ci si chiede l'approvazione fosse inquadrato in una politica mirante evidentemente, e non tanto nelle dichiarazioni programmatiche, sempre tradite, quanto nella pratica quotidiana, al grande obbiettivo della riforma agraria, noi dovremmo veramente salutare questo provvedimento come la « premessa » di tale riforma e quindi approvarlo, ma siccome invece esso si inquadra in una politica evidentemente rivolta ad eludere la riforma agraria noi non possiamo approvarlo.

Che la volontà del Governo sia quella di eludere la riforma agraria, si desume non solo dalla politica agraria da esso seguita ma anche da tutto l'orientamento generale della politica governativa, della sua politica interna e della sua politica estera, sempre più palesemente ispirantesi alla volontà dei ceti reazionari che vogliono sbarrare il passo all'ascesa dei lavoratori e rigettarli nella servitù e nelle avventure di guerra.

Non dimentichiamo che già una volta la politica della bonifica, così come ancora oggi è intesa, servì a seppellire ogni più modesto inizio di riforma agraria. Fu nel novembre 1922, quando uomini dell'attuale maggioranza collaboravano col governo Mussolini e si resero quindi complici del seppellimento della legge del latifondo proposta dal ministro De Capitani contemporaneamente all'annuncio della nuova politica della bonifica.

Peraltro è tutto l'atteggiamento tenuto fin qui dal Governo che legittima il nostro giudizio. Infatti cosa stanno facendo, il Governo e il partito di maggioranza, in

tema di riforma dei contratti agrari, se non cedere ogni giorno di più al ricatto che su di essi viene ripetutamente esercitato dalle istanze più reazionarie dei ceti possidenti, dalla Confida e dai suoi diretti rappresentanti nel Governo?

Non è di tutti i giorni l'omaggio che uomini del Governo e del partito di maggioranza recano ai numerosi congressi, raduni e convegni che l'organizzazione dei terrieri e degli agrari promuovono al fine, apertamente proclamato, che il Governo ritiri il disegno di legge Segni-Grassi sui contratti agrari?

Il recente cosiddetto « Convegno della mezzadria », in cui tale richiesta è stata formalmente avanzata, non si è forse svolto sotto gli auspici del Presidente della Commissione di agricoltura del Senato e del senatore Medici, relatore di maggioranza sul presente disegno di legge?

Ed allora come dar credito alle assicurazioni che il Governo ci offre, essere questo provvedimento la « premessa » della riforma fondiaria, come ha detto l'onorevole Ministro, oppure come lo « strumento atto a penetrare in profondità nelle strutture monopolistiche » come si è pittorescamente espresso nel suo intervento il già citato relatore senatore Medici?

Le opere previste sono, è vero, in gran parte opere pubbliche ma, eseguite in comprensori in cui notoriamente prevale la grande proprietà terriera e senza che questa sia minimamente toccata, tali opere non possono non risolversi a preminente, se non esclusivo beneficio dei più noti latifondisti italiani, noti per la tradizionale loro accidia e per la imponenza dei loro possessi che converrebbe invece risolutamente decurtare, così come la Costituzione detta.

Ma la cosa più grave è che così ingente massa di mezzi finanziari dovrebbe essere affidata ai Consorzi di bonifica così come oggi sono costituiti, notoriamente dominati dai grandi terrieri, e dei quali si è negata finora ogni inizio di democratizzazione.

Si intende in tal modo perpetuare quella politica che, attraverso una più che decennale esperienza, ha portato alle conseguenze fallimentari che sino a qualche tempo fa tutti deploravano, salvo a dimenticarsene ora, sotto la pressione delle rinnovate e ringagliardite pressioni del grande capitale fondiario.

Il passato e il presente ci consigliano di insistere nella nostra opposizione a questo disegno di legge. Tanto più che da parte

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della maggioranza non abbiamo visto nessuno sforzo per cercare di ovviare a certi più immediati inconvenienti da noi lamentati.

Abbiamo sottolineato la gravità delle conseguenze che le attuali leggi sulla bonifica sono destinate a produrre sulla sorte di molte migliaia di affittuari minacciati di escomio, abbiamo proposto che l'entità dei sussidi da erogarsi ai proprietari, per opere di competenza privata, venisse graduata a seconda la qualità di piccolo, medio o grande degli stessi proprietari beneficiari, ma i nostri rilievi e le nostre proposte, anche se a parole riconosciute fondati, non sono stati però accolti.

Abbiamo ribadito le nostre critiche alla legge 24 febbraio 1948 sulla piccola proprietà, dimostrandone la sostanziale iniquità, consistente nell'erogare sussidi a favore dei contadini che possono comprare la terra facendone in sostanza beneficiare i venditori ai quali, per traslazione, andranno in definitiva i sussidi. Abbiamo anche ricordato che le prime applicazioni della legge in

parola si sono risolte a danno dei contadini attualmente lavoranti sui fondi e che, in ogni caso, per il disposto dell'incostituzionale articolo 11 di quella legge, si viene veramente ad eludere e a pregiudicare in anticipo la riforma fondiaria.

Ciò malgrado la maggioranza ha votato l'aumento dei fondi destinati a tale iniqua bisogna ed ha esteso a tutta l'Italia il campo di attività della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina che più esattamente dovrebbe definirsi Cassa di sovvenzione a favore della grande proprietà latifondistica.

Vorremmo poterci augurare che a tante storture la maggioranza si decidesse, sia pure in *extremis*, a riparare ma, allo stato attuale delle cose, tutto induce a farci ritenere per intanto sommamente doveroso ribadire alla Camera e al Paese le ragioni profonde della nostra opposizione al presente disegno di legge.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita:

a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

b) lire 2.800 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;

g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

h) lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

### ART. 2.

Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria nonché degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 780 milioni.

### ART. 3.

Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

*Identico.*



DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè dell'Isola d'Elbà, le seguenti somme:

a) lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

b) lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

d) lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 180 milioni, per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca;

f) lire 150 milioni, per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

ART. 4.

Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa:

a) di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;

b) di lire 100 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

c) di lire 900 milioni, per contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, specialmente a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali,

ART. 4.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

d) di lire 1.000 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al successivo articolo 9,

e) di lire 1.700 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti a enti pubblici e a cooperative di contadini;

f) di lire 800 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli.

I concessionari dei contributi di cui alla lettera c), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

ART. 5.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori, di cui agli articoli 1 e 9 dello stesso decreto, estesa ad altre regioni e territori con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, viene estesa a tutto il territorio della Repubblica.

Agli atti notarili di compra vendita di terreni stipulati dalla detta Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1640.

Gli atti, i certificati e i documenti da prodursi dagli interessati per l'acquisto dei terreni della predetta Cassa sono rilasciati in carta libera.

Per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, dei quali uno destinato alle operazioni dei territori compresi nell'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, sui fondi di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento per le operazioni da compiersi nelle

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della presente legge e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni di lire, al tasso del 5 per cento.

Dette anticipazioni saranno accordate in relazione alle operazioni di credito per opere di bonifica e di miglioramento fondiario compiute dagli Istituti predetti, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, nelle regioni e nei territori sopra indicati.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedenti.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di un miliardo e 500 milioni di lire, che con decreto del Ministro del tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949.

I fondi derivanti dal rimborso delle anticipazioni previste dal primo comma saranno permanentemente destinati al credito agrario di miglioramento di cui al presente articolo.

ART. 7.

Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais ibridi di provenienza americana.

Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle provincie maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati dal Ministero stesso. La spesa per tali contributi farà carico alla somma indicata nel comma precedente.

Al pagamento dei contributi di cui al precedente comma si provvede a mezzo di apertura di credito a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'articolo 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organi provinciali e compartimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, nonché dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei dipendenti Uffici provinciali e comunali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral).

Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruente come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennità carovita, premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilità, superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro.

Nulla è innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza.

La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

## ART. 9.

Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, sempreché tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonché le opere, gli impianti e il macchinario di cui

## ART. 9.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è giudicata insindacabilmente dall'Ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni, nel qual caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 10.

Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura previsti nell'articolo 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355, e 27 giugno 1946, n. 37.

ART. 11.

Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, secondo le necessità di cassa, agli Ispettorati compartimentali, che ne dispongono l'erogazione mediante ordinativi sottoposti a controllo degli Uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto-legge 14 giugno 1945, n. 355.

Per la presentazione dei rendiconti e per il discarico delle aperture di credito valgono le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 237.

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*identico.*

I Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi degli Ispettorati.

ART. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a Consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o, comunque, enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 7/10 dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorità diverse da quelle del Governo nazionale.

ART. 13.

Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei Consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione.

ART. 14.

Nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

ART. 12.

*identico.*

ART. 13.

*identico.*

ART. 14.

*identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 15.

Nei casi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

ART. 16.

Nella scelta delle opere previste alla lettera a) del precedente articolo 3, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

ART. 17.

Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ART. 18.

Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire già impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale.

La ripartizione della somma prevista dal comma precedente fra le zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4 e 8.

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*identico.*

ART. 17.

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*

ART. 19.

*Identico.*